

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA VIOLENZA IN FAMGLIA

CENTRO DI ASCOLTO

CITTÀ DI AVERSA

“CAPIRE PER PREVENIRE”

PROMOTRICE DEL PROGETTO: AVV. GIULIA D'ERRICO

AVERSA li 17.05.2016

“PREMESSA”

Donne, bambini, anziani e disabili “le fasce deboli ” e la violenza. Violenza subita, violenza vissuta con paura e rassegnazione, violenza che spesso si ripete ogni giorno, esplosione di quel coacervo sociale di crisi di valori e di percezione differente tra bisogni reali e bisogni indotti. Soprattutto a danno delle “fasce deboli”. Deboli anche per una minore capacità sociale di reazione. Fasce che necessitano di solidarietà, di aggregazione, di azioni che incidano concretamente nel tessuto sociale. Da sempre lo sguardo sociologico si è soffermato sulla specificità delle singole fasce deboli. In realtà ciò ha procurato la limitazione di un’analisi globale del fenomeno violenza. In realtà ciò ha procurato la limitazione di un’analisi globale del fenomeno violenza. E seppur vero che esiste l’angosciosa realtà dei singoli casi, nella nostra società “globale” diviene essenziale riuscire ad assumere il respiro dell’intero sistema. Per analizzare, per studiare, ma soprattutto per capire.

DESTINATARI

- Le donne.
- Le fasce deboli in particolare:
- Giovani
- Bambini;
- Anziani
- Disabili

Capire per prevenire. Capire per assumere gli strumenti essenziali dell'agire sociale. Capire per trasformare la solidarietà da passiva in partecipante. Capire per collaborare alla formazione di una coscienza collettiva di affermazione dei propri diritti. Capire per essere presenti in una società che su esplosioni di violenza crea fenomeni di immaginario collettivo. Capire ed agire, sono proprie le due linee lungo le quali si muove il progetto qui di seguito presentato. L'Avv. Giulia D'Errico, ideatrice del progetto, si servirà di **professionalità specializzata** per la realizzazione pratica dello stesso.

Obiettivi generali

Di due ordini: capire e agire.

Capire, come già visto in premessa, è la fase essenziale per delineare il panorama entro cui muoversi. L'attenzione sarà ovviamente focalizzata sul territorio di Aversa, con la definizione, tra l'altro, di una mappatura delle zone a più alto rischio. Altro obiettivo di quest'area sarà quella di raccogliere il più alto numero di dati possibili ed inquadrarli organicamente in modo intellegibile: una banca dati con doppia funzione: verso l'interno per fornire preziose informazioni alle strutture del territorio e migliorare la loro tipologia di intervento, verso l'esterno come modo di colloquio con altre realtà con cui avere scambi di informazione e confronti.

Agire, è il naturale obiettivo successivo. Agire come modalità di intervento sul territorio. Agire come costruzione di una rete sociale di intervento che abbia gli strumenti e le potenzialità per operare. Ma soprattutto agire con le realtà presenti sul territorio e con i cittadini per costruire insieme dei momenti di contatto in cui l'interrelazione personale superi quei possibili detonatori sociali di violenza quali la solitudine o l'ignoranza.

Obiettivi specifici

- Conoscenza del fenomeno violenza presente sul territorio comunale
- Costituzione di una rete di intervento qualificata
- Prevenzione e costituzione della non violenza
- Attivazione di un centro di ascolto di I° intervento per fornire aiuto prezioso e far acquisire una coscienza dei propri problemi e far sentire meno soli di fronte ad essi
- Assumere un ruolo di supplenza in quelle realtà dove l'intervento è carente o è del tutto assente sia in termini strutturali (strumenti inadeguati, carenza di risorse umane qualificate e stabili, etc.) che in termini progettuali (assenza di programmazione incapacità di selezionare gli interventi)
- Denuncia e stimolo
- Integrazione e complementarietà in quelle situazioni in cui sono possibili rapporti di collaborazione e di reciprocità con altre realtà territoriali.
- Attività inerenti al disagio del soggetto o almeno al suo contenimento, mettendo a disposizione capacità di intervento, comprensione, tempo in collegamento frequente sia con strutture pubbliche che private
- Proposizione di "laboratori sociali" che consentono un contatto stabile e proficuo con giovani in condizione di disagio o situazioni di rischio

I MEZZI

Per il perseguimento degli obiettivi opereremo tramite due mezzi:

1. Osservatorio permanente sulla violenza.

2. Centro di ascolto.

L'osservatorio permanente sulla violenza è innanzitutto una struttura "aperta", patrimonio di tutti i cittadini ed in tal senso sarà attivo. La sua attività sarà organizzata in varie aree:

- Raccolta dati: la formazione di un vero e proprio centro di documentazione cui afferiranno tutti i dati "quantitativi" già reperibili (USL, commissariato, servizi sociali etc.) oltre all'acquisizione di dati di natura "qualitativa" sia tramite confronto con le altre realtà e abbonamenti a riviste specializzate (Aspe, Animazione sociale, Rassegna di giustizia minorile, Famiglia e diritto) sia con l'analisi delle evoluzioni e trasformazioni del territorio comunale. E' prevista la pubblicazione di rassegne stampa.
- Sistema informativo: La raccolta dei dati sarà finalizzata alla costituzione di un sistema informativo sull'evoluzione del fenomeno violenza. Strumento essenziale per avviare poi una fase di prevenzione e di informazione. Sarà effettuata altresì una mappatura delle fasce deboli a maggior rischio di violenza con costruzione di particolari indicatori qualitativi e quantitativi.
- Convegni, dibattiti, workshop, seminari. Funzione dell'osservatorio sarà anche quello di promuovere incontri ai diversi livelli e con le varie realtà comunali. Finalità sarà l'intervento sulla coscienza collettiva nell'apprendere la gravità dei fenomeni violenti ed azionare strumenti di informazione e di prevenzione.
- Formazione. Le realtà di violenza necessitano di una "specializzazione" nell'approccio, soprattutto per gli operatori che più sono coinvolti e che spesso possono mancare dei necessari strumenti per affrontare gli episodi violenti. I corsi di formazione saranno quindi rivolti sia agli operatori permanenti quale associazioni di volontariato strutturato o categorie che possono essere a contatto di questi fenomeni (per tutti: I Vigili Urbani), sia ad operatori temporanei quali ad esempio obiettori di coscienza o volontari non strutturati

Il “Centro Ascolto” è invece un mezzo essenzialmente di solidarietà e di denuncia. Il centro funzionerà, infatti, in primo luogo tramite un contatto di natura telefonico.

E' questa la fase più difficile: l'interlocutore dovrà sentirsi rassicurato, capito ed avere la possibilità di un sostegno concreto. Sia psicologico che materiale. Sarà necessario poter disporre di persone che abbinino ad una forte motivazione anche strumenti adeguati. E' previsto, in ogni caso, un corso di formazione. Così come risulta essenziale poter disporre della partecipazione di soggetti quali l'associazione forense locale, i servizi sociali del Comune, i servizi competenti dell'ASL, il distretto scolastico, i sindacati e tutte quelle realtà associazionistiche motivate a tali problematiche, per intervenire con professionalità e rapidità nei casi in esame. Il mezzo telefonico assicurerà in ogni caso un'accettazione informale dell'utente.

Tuttavia al di là di questi due mezzi si rende necessario fare una doverosa precisazione: i fenomeni violenti ormai si stanno sviluppando in sintonia con l'evoluzione sociale e alcuni riferimenti culturali dominanti.

La sfida del futuro è prevenire lanciando messaggi e costruendo attimi di contatto. I mezzi del Progetto saranno finalizzati alla prevenzione. Creare una sensibilizzazione verso l'inutilità e l'assurdità della violenza, sviluppare una coscienza di pace, di rispetto per sé e per gli altri, operare per abbattere invisibili che l'ignoranza fa credere invalicabili, costruire una coscienza di “valori” che aiutino la convivenza e la civiltà dei rapporti interpersonali. Queste le finalità del Progetto di Prevenzione che prevediamo possa esplicarsi in:

- Incontri con le scuole del territorio e adozioni di speciali strumenti educativi “partecipanti”
- Essere presenti nelle occasioni di socializzazione promossi nel territorio comunale e crearne di nuove
- Costituzione di unità operative con personale specializzato delle realtà sopra menzionate atte a risolvere particolari situazioni critiche.

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Attraverso indicatori qualitativi:

- Questionario di valutazione del feed - back informativo
- Questionario di valutazione della distonia nella soddisfazione dei bisogni

GLI STRUMENTI

Le persone: la realizzazione del progetto sarà affidato a diverse figura professionali (sociologi, psicologi ed avvocati) di cui si allegano i curriculum vitae:

L'Avv. Giulia D'Errico si occuperà' del rapporto con le associazioni esistenti sul territorio con particolar riguardo alle associazioni forensi ed alle problematiche in materia di diritto di diritto civile e penale.

Accanto a queste figure professionali è prevista la presenza di operatori già attivi e provenienti da: servizi sociali del Comune, ASL, Sert, DSM, Consultorio Familiare, Medicina scolastica, distretto scolastico, sindacati, associazioni presenti sul territorio, obiettori di coscienza etc.

Le varie figure si delineeranno man mano con l'evoluzione del servizio, non si tratta, in ogni caso, di volontariato, ma di dislocazione per un tot numero di ore presso il progetto. Prevediamo, in ogni caso, l'ausilio di:

- Ginecologo;
- Psicologo
- Assistente sociale
- Pediatra
- Geriatra
- Psichiatra
- Neuropsichiatra infantile
-
- **I locali:** si prevede l'utilizzo prevalente di locali già in uso disponibili presso il Comune,
- **Strumenti finanziari:** si allega ipotesi finanziaria di massima. Il finanziamento sarà corrisposto ai responsabili del progetto delle amministrazioni comunali secondo le seguenti modalità:

50 % All'approvazione del progetto;

50 % Alla conclusione del II° quadrimestre

Su presentazione da parte dei responsabili del progetto sulla base di una relazione consuntiva sull'attività effettuata e gli obiettivi raggiunti.

Il Comune inoltre si dovrà impegnare ad attivare gli strumenti logistici, telefonici e di segreteria nei tempi indicati dai responsabili.

• **Strumenti tecnici:**

- Computer con adeguato sistema software per raccolta e catalogazione dati
- Dépliant informativi sul servizio progettuale
- Coinvolgimento dei mass media
- Questionario informativo
- Registro di attività
- Pubblicazione del materiale previsto dal progetto

LE FASI

Per semplicità e facilità di lettura è stato previsto uno schema delle fasi suddivise in III trimestri e afferenti il primo anno di attività

AZIONE	I °QUADRIMESTRE	II ° QUADRIMESTRE	III° QUADRIMESTRE
Raccolta dati	Avvio raccolta dati + emeroteca	Sistemazione dati	
Sistema informativo		analisi dati	I° quaderno
Convegni, dibattiti		Dibattito con primi dati	Convegno su esperienza
Formazione		Formazione operatori centro ascolto	Formazione operatori volontari
Rapporti Esterni	Definizione partecipazione altre strutture		
Centro ascolto	Definizione personale, orari ruoli	Dopo il 6 mese: avvio centro di ascolto	
Prevenzione	Incontri nelle scuole e parrocchie	Perseguimento incontri	Come per II° quadrimestre
Attimi contatti	Partecipazione a esperienze presenti	Come I quadrimestre	Proposizione attimi contatto

Plan finanziario di massima

- **Locali**

Già esistenti

- **Personale**

€

Avv. Giulia D'Errico n.ore Euro/netto anno €

Dott. n.ore Euro/netto anno €

Dott.n.ore Euro/netto anno €

Dott.n.ore Euro/netto anno €

Altro personale: volontario o dislocato da altre strutture

- **Strumenti**

Abbonamenti a riviste

Cancellerie

Computer

Sistema software

Linea telefonica

Segreteria

Si evidenzia che dal secondo anno le spese saranno ridotte.

ASPETTI GIURIDICI

Il progetto enucleato, come già evidenziato, ha come finalità quella di prestare attenzione a quei fenomeni di violenze di emarginazione che si sviluppano all'interno della famiglia non solo, che troppo spesso non trovano soluzione. Il seguente progetto sotto l'aspetto giuridico ha lo scopo di portare all'attenzione delle Istituzioni quelle problematiche, che già sono al vaglio dei servizi sociali e che nonostante ciò, meritano ulteriore attenzione, evidenziando con particolare riguardo i rimedi che il nostro ordinamento mette a disposizione.

- CONCETTO DI VIOLENZA

Appare opportuno, soffermarci sul concetto di violenza, nello specifico quando si parla di "violenza nella famiglia", vengono immediatamente alla mente tutti quegli episodi agghiaccianti che narrano di atroci violenze fisiche e di abusi sessuali sui minori e adolescenti da parte di familiari. Ma questa non è che la punta macabra di un iceberg; poco più sotto si situano un mare sottile di violenze psicologiche che non lasciano ferite fisiche tangibili, bensì, rappresentano, in determinati casi, delle vere violazioni allo sviluppo mentale e psichico della vittima. Orbene occorre prestare attenzione ai segnali premonitori di tali violenze, evitando di sottovalutarli e prevedendo interventi tempestivi di strutture sanitarie e preventivi, dell'Autorità Giudiziaria in grado di evitare conseguenze drastiche con l'allontanamento dal nucleo familiare dei soggetti a rischio di violenza. Nell'ambito familiare la violenza psichica non patologica è originata dal reflusso di tensione o insoddisfazione dei coniugi, caratterizzata da una situazione di parità dialettica e di violenza tra i partner con insulti reciproci; invece nei casi patologici può essere caratterizzata da una sottile e perversa violenza, per lo più psichica, attuata generalmente dall'uomo la cui patologia, non è

ravvisabile dall'esterno e non è individuabile nella gran parte dei casi, neanche dalla vittima che sovente dopo anni si rende conto che "qualcosa non va". Nelle cronache giudiziarie è riscontrabile la mancanza di attenzione verso tali fenomeni in quanto, solitamente, l'eziologia di tali comportamenti viene definita quale "depressione" o "raptus", mentre la causa va ricercata nella patologia di cui spesso è affetto l'agente.

- **TIPOLOGIE DI VIOLENZA PSICOLOGICA**

Dopo aver affrontato in generale il concetto di violenza, appare altresì importante soffermarci sulle tipologie di violenze che si riverberano nella famiglia, più nello specifico:

- **Violenze affettive.** Nel caso di specie il "malato" non dimostra alcun affetto, alcuna comprensione; è glaciale anche se la vittima sta male fisicamente; neppure dinanzi alla morte prova pietà;
- **Violenze con il silenzio e con i gesti.** Senza parlare quasi mai con la vittima e se questa gli domanda qualcosa non risponde, fa finta di non sentire, anzi spesso alza il volume del televisore se lo sta guardando o si allontana da lei, magari spegnendo la luce della stanza dove si trova o chiudendo la porta a chiave se sta uscendo di casa, come se l'altra persona non esistesse.
- **Violenze con lo sguardo.** Spesso quando parla non guarda la vittima, ma rivolge altrove lo sguardo, se ci sono estranei e si sente in pericolo lancia alla vittima sguardi che solo lei può comprendere e che lasciano intendere "con te poi facciamo i conti".
- **Violenze con le parole.** Ingiuria, maltratta, degrada, incolpa, manipola, minaccia, istiga, dà della pazza alla vittima e la consiglia di andarsi a farsi curare o di suicidarsi, le attribuisce false colpe, vuole imporre le proprie idee, vuole comandare sempre, non accetta il dialogo ed un pacifico confronto di opinioni; chi non è con lui è contro di lui e quindi va combattuto in ogni modo; racconta spesso bugie in modo magistrale e se scoperto nega sempre; ruba oggetti alla vittima e se incolpato nega di essere stato lui, non parla mai per altruismo ma lo fa sempre per un suo tornaconto; qualunque cosa di male accade a lui, la colpa è sempre della vittima e non manca mai di attribuirgliela; è molto superstizioso e la vittima è la sua iettatrice.

- **Violenze domestiche.** Chiude a chiave le porte di quelle che considera le sue stanze ed è alla continua ricerca di nuovi spazi da conquistare e delimitare; vuole avere anche un possesso esclusivo di vari oggetti che dovrebbero invece essere in comune; e impone le sue decisioni su tutto.
- **Violenze economiche.** Se la vittima dipende economicamente da lui, e lui a stabilire le regole; pochi soldi e quando vuole lui; se la vittima osa lamentarsi o chiedere un aumento la minaccia di non darle più nulla; conserva tutte le fatture e le ricevute degli acquisti, se fa lui la spesa dei generi alimentari, strappa gli scontrini e li butta, se, invece è la vittima a fare la spesa, sottopone gli scontrini a controlli e critiche, poi rimborsa sempre con molto ritardo e conserva conti e scontrini.
- **Violenze nel sociale.** E' falso ed ipocrita, ma maschera benissimo, per un estraneo è difficile capire.
- **Violenze in automobile.** Guida molto velocemente, mettendo anche in pericolo la vita dell'altro, legge il giornale in autostrada ed adotta dei comportamenti imprudenti, tanto da incutere timore nei passeggeri.
- **Violenze verbali.** Attuate anche mediante ricatti.
- **Violenze sessuali.** Durante il rapporto sessuale o l'altro lo asseconda e fa come vuole lui o lo ricatta in vari modi.

Dopo la disamina delle fattispecie di forme di violenza, è necessario porre all'attenzione, i rimedi dal punto di vista giuridico, che il nostro ordinamento prevede.

TUTELA RISARCITORIA.

Nell'ordinamento italiano esistono due binari per la tutela del soggetto vittima di violenza in famiglia, ovvero quello penale e quello civile. Se la violenza integra gli estremi di un reato la vittima può chiedere che l'ordinamento intervenga per punire l'aggressore tramite gli strumenti della giustizia penale. In alternativa, la vittima può decidere di agire di fronte al Giudice civile per ottenere tramite una sentenza di separazione o di divorzio, la rottura del vincolo coniugale e quindi manifestare la volontà di vivere separati. Alternativamente o cumulativamente, potrà richiedere, se ne esistono i presupposti la cessazione del comportamento molesto e o violento

(tutela inibitoria) e del pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento (tutela risarcitoria).

Le categorie di danno che attualmente dottrina e giurisprudenza riconoscono sono:

- a) Danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
- b) Danno alla salute o danno biologico, che trova fondamento nell'interpretazione congiunta delle norme ex art. 2043 c.c. ed ex art. 32 Cost.
- c) Danno non patrimoniale o danno morale ex art. 2059 c.c.
- d) Danno esistenziale, che trova fondamento nell'interpretazione congiunta nelle norme ex art. 2043 c.c. e di tutte le norme di rango costituzionale poste a tutela dei diritti della persona e nel caso del coniuge ci si riferisce all'art. 2 o all'art. 29 della Costituzione. Ciò in quanto l'art. 2043 c.c. costituisce un principio risarcitorio generale, valido per tutte le situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Il codice civile contiene, quale principio generale di responsabilità, la regola per cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. In questa norma è stato ravvisato il divieto di cagionare danno agli altri, il cosiddetto principio del *neminem ledere*. La vittima della violenza familiare (fisica o psichica) deve provare che ricorrono i seguenti elementi:

- a) Il dolo ovvero la volontà e l'intenzione di perpetrare la violenza, oppure la colpa (alternativamente al dolo), se l'aggressore, pur non avendo agito intenzionalmente, ha tenuto un comportamento non diligente;
- b) Il nesso di causalità, ovvero che le conseguenze dannose della violenza sono riconducibili alla condotta, dolosa o colposa, dell'aggressore;
- c) L'ingiustizia, ovvero la violazione di un interesse giuridicamente rilevante, come ad esempio un diritto costituzionalmente garantito;
- d) Il danno per cui la vittima deve fornire la prova della modificazione peggiorativa del proprio stato patrimoniale e / o delle proprie condizioni psichiche o fisiche, o deve comunque dimostrare che la propria vita è mutata in senso negativo.

Per quanto riguarda la riconoscibilità del danno biologico, o meglio del danno alla salute, accertato da un punto di vista medico legale, questo ricorrerà laddove, a seguito della violenza, la vittima abbia sviluppato delle patologie. Il danno biologico consiste infatti nella menomazione

fisica e / o psichica in se considerata, a prescindere dalla sussistenza di una diminuzione della capacità di reddito. Il danno biologico di natura psichica, costituisce una conseguenza tipica delle violenze psicologiche o morali. Per ottenere questo tipo di risarcimento, si deve dimostrare un peggioramento della salute mentale della vittima, ovvero la sussistenza di una patologia. La vittima potrebbe aver diritto anche a chiedere i danni non patrimoniali che l'agente potrebbe essere obbligato a risarcire, in particolare quelli morali. Il danno morale così come definito dalla Corte Costituzionale, consiste nel perturbamento dell'animo e nella sofferenza morale che non degenera in un danno psichico. Allo stato attuale, le categorie tradizionali del danno biologico e del danno morale risultano insufficienti a dare adeguata risposta risarcitoria a fenomeni in cui il comportamento dannoso incide negativamente sulla personalità della vittima, calpestandone la dignità modificandone sensibilmente il modo di vivere. E' per questo che prima la dottrina e poi la giurisprudenza, hanno sviluppato una nuova categoria di danno esistenziale che consiste in *"ogni lesione di diritti fondamentali della persona, risolvendosi in un danno esistenziale ed alla vita di relazione"*. Il risarcimento del danno esistenziale trova le sue radici nell'art. 2043 del codice civile e, fatto di notevole importanza, è stato riconosciuto anche nell'ambito dei rapporti personali tra coniugi e tra genitori e figli. Infatti analogo discorso in tema di risarcibilità del danno può essere ipotizzato nei casi in cui si dimostri la responsabilità per fatto illecito del genitore nei confronti del figlio minore che nasca dalla violazione degli obblighi di cura, di educazione e di mantenimento, previsti dal legislatore e dalla Costituzione (in primis ex art. 30 della Costituzione) in capo ad ogni genitore.

- **RIMEDI IN SEDE CIVILE;**

Sotto il profilo civilistico, se la violenza si riversa contro i figli ed è causa di pregiudizio per i medesimi, il Giudice potrà emettere dei provvedimenti limitativi o ablativi della potestà familiare; se invece la violenza si riversa nei confronti del coniuge, il coniuge potrà iniziare le procedure per la separazione o per il divorzio.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE.

Il matrimonio si scioglie solo a seguito della morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (art.149 c.c.); tuttavia l'art. 150 c.c. prevede la possibilità per i coniugi di sospendere taluni doveri scaturenti dal matrimonio tramite la separazione consensuale o giudiziale. La separazione

personale è dunque a situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto, e salvi gli obblighi nei confronti dei figli. In entrambi i casi la separazione esonera i coniugi dall'osservanza degli obblighi di convivenza fedeltà e collaborazione. La separazione può essere:

GIUDIZIALE: qualora ne sia fatta domanda al Giudice e venga pronunciata con sentenza a seguito di giudizio;

CONSENSUALE: Qualora sia il frutto di un accordo tra i coniugi, omologato poi dal Giudice; ovvero di fatto, quando in nessuno modo venga formalizzata, avendo in tal caso effetti estremamente limitati.

I presupposti per la separazione Giudiziale sono indicati nell'art. 151 del codice civile così come novellato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975:

“La separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.

La separazione non ha dunque, una funzione di sanzione nel caso di gravi comportamenti lesivi dei doveri del coniuge ma costituisce il rimedio obiettivo per l'intollerabilità della convivenza, a prescindere dalla valutazione di recuperabilità di quest'ultimo.

La domanda deve essere proposta, con ricorso, personalmente dal coniuge. In particolare, l'art. 708 c.p.c. dispone che **“Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, cercando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il Presidente fa redigere processo verbale di conciliazione. Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il Presidente, anche d'ufficio, da con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del Giudice può essere modificata dal Giudice Istruttore a norma dell'art. 177”.** Il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole è lasciato indeterminato dall'art. 708 c.p.c. comma III. Il loro scopo evidente: alla presenza di una famiglia in crisi è necessario ed urgente dettare una disciplina che si

sostituisca quella legale, contenuta negli articoli da 143 a 148 c.c. e negli 159 e ss. c.c., idonea a disciplinare la situazione di crisi fino a che non intervenga una sentenza di separazione che disponga ai sensi degli art. 155,156 e 156 bis c.c. Contenuto di tali provvedimenti è: l'autorizzazione a vivere separati (in tal senso si applicano gli art. 232 e 234 c.c.), la determinazione del mantenimento o degli alimenti, l'affidamento ed il mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale. La sentenza, pronunciata a seguito di un normale processo contenzioso, nel caso in cui si accolga la domanda, la pronuncia di separazione, nonché i provvedimenti relativi ai coniugi ed ai figli ed eventualmente l'addebito. La sentenza è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Come detto sopra, la separazione giudiziale non estingue il vincolo coniugale, ma a seguito della sua sospensione produce effetti di ordine personale e patrimoniale.

L' addebitabilità della separazione

Mentre la separazione può essere chiesta in base all'obiettiva intollerabilità della convivenza, e quindi a prescindere da un giudizio di colpa del coniuge, il giudizio di colpa del coniuge è importante, ai fini della dichiarazione dell'addebitabilità. Quest'ultima consiste nell'accertare in via giudiziale che la separazione è imputabile ad uno dei coniugi per la violazione dei doveri inerenti al matrimonio. E' importante ricordare l'eventualità di una domanda di risarcimento danni nei casi di addebitabilità della separazione, in quanto il coniuge vittima abbia avuto a soffrire delle lesioni ingiustamente causate dal coniuge violento. " In proposito va rilevato che seppur vero che l'addebito non rientra, per sé considerato tra i criteri di imputazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., comportando semplicemente, il coniuge incolpevole al mantenimento, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, può peraltro configurarsi la risarcibilità di ulteriori danni nel caso in cui i fatti che hanno dato luogo alla dichiarazione di addebito integrino gli estremi dell'illecito extracontrattuale di cui alla norma citata. Dunque la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale, di collaborazione, e di fedeltà, insieme alle molestie morali, specie se attuata in modo ingiurioso, sprezzante denigratorio ostile etc., possono senz'altro assumere rilievo in vista di un possibile risarcimento del danno esistenziale.

Le cause penali del Divorzio.

Nei casi di violenza in famiglia, il divorzio non è il rimedio primario per interrompere tempestivamente una situazione di grave pregiudizio. La causa che giustifica la pronuncia di scioglimento del matrimonio è l'impossibilità della comunione spirituale e materiale dei coniugi. Tale impossibilità deve tuttavia risultare dalla sussistenza di uno dei presupposti legali, secondo la legge italiana è necessario addurre una causa giustificativa, fra quelle tassativamente indicate all'art. 3 della legge numero 898/70, o quanto meno richiedere l'accertamento del giudice. La legge distingue le cause di divorzio in due gruppi il primo comprende i casi di condanna penale, mentre il secondo comprende gli altri fatti preclusivi della comunione spirituale e materiale. Nei casi di violenza in famiglia possono rilevare le cause del primo gruppo. Le cause penali del divorzio che giustificano la sentenza del Giudice richiedono la sussistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, intervenuta dopo il matrimonio, anche per fatti antecedenti alla stesso, in particolare:

- all'ergastolo o ad una pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per particolari motivi di ordine morale e sociale;
- a qualsiasi pena detentiva per i reati di incesto, violenza sessuale, o per induzione, costrizione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena detentiva per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio o danno dei coniugi o di un figlio;
- a qualsiasi pena detentiva per lesioni personali gravissime e violazione degli obblighi di assistenza familiare per maltrattamenti in famiglia o per circonvenzione di incapaci in danno del coniuge e del figlio.

I comportamenti violenti che integrano reati nei confronti del coniuge o dei figli possono essere, giustamente, una causa di divorzio. L'unico problema è che la domanda di parte può avvenire solo a seguito di sentenza di condanna del coniuge, passata in giudicato: ciò significa che pur essendo il divorzio uno strumento utile a interrompere il rapporto violento, in base agli effetti patrimoniali e personali che la sentenza produce, esso non è certo un rimedio tempestivo.

L'assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione o divorzio

Secondo la disciplina della separazione e del divorzio, al Tribunale è attribuito il potere dovere di assegnare la casa coniugale. La logica di questa norma è volta a dirimere la conflittualità tra i coniugi, che solo eventualmente coinvolge, in seconda battuta, anche i figli. Dunque la legge non impone l'assegnazione della casa familiare al coniuge sia pure affidatario o convivente con la prole, bensì si limita ad enunciare un criterio preferenziale della tutela del coniuge più debole.

Il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in sede di separazione personale dei coniugi, di assegnazione della casa coniugale di uno di essi, ancorchè di proprietà esclusiva dell'altro, conferisce al coniuge assegnatario, un diritto personale di abitazione, con tutte le facoltà ad esso inerenti. La ratio dell'istituto è quella di tutelare la comunità domestica, ed è giustificata esclusivamente dall'interesse della prole, onde preservarla dagli effetti dannosi che derivano dalla crisi del matrimonio. Si nota come il provvedimento di assegnazione della casa non ha niente a che vedere con quello di allontanamento dalla casa familiare ex art. 330 e 33 c.c. o ex art. 342 bis e 342 ter, bensì si pone semplicemente come conseguenza di un provvedimento del Giudice in una situazione in cui non è più possibile la prosecuzione della convivenza. Va sottolineato, che nei procedimenti di separazione e divorzio, il Giudice non ha alcun poter di allontanamento specifico del genitore, ma solo quello di assegnazione della casa coniugale in re ipsa dell'ordine del Giudice, e dunque non è passibile di alcuna sanzione. Il coniuge affidatario dovrà fare ricorso al Giudice chiedendo l'esecuzione forzata. Infatti l'ordinanza che attribuisce ad uno dei coniugi il diritto di abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo del competente ufficiale giudiziario, ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata. Di conseguenza, nella prima ipotesi il giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello competente per il merito, se risulti iniziato il relativo giudizio), mentre nella seconda, la competenza si radica in capo al giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie.

L'assegno di mantenimento.

Prima dell'introduzione della legge 154/01, in mancanza di una sentenza di separazione, in caso di allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge vittima o del coniuge violento, per il primo non era prevista alcuna protezione economica. Come detto, l'assegno di mantenimento ha

la sua fonte nella legge, e precisamente nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale. La sentenza non crea il diritto, ma ne accerta l'esistenza e ne determina il contenuto, serve dunque a rendere il diritto liquido ed esigibile. Il provvedimento giudiziale che determina il contenuto dell'assegno e ne dispone la corresponsione è una sentenza di condanna, che costituisce titolo esecutivo per l'esercizio del diritto ex art. 474 c.p.c. Anteriormente alla definizione del giudizio, la corresponsione dell'assegno può essere disposta provvisoriamente dal Presidente del Tribunale, o anche dal Giudice Istruttore, contestualmente all'adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli (ex art. 708 comma 3 c.p.c.). Se non vi è addebito a suo carico, il coniuge che non ha reddito sufficiente ha diritto ad una prestazione pecuniaria periodica che gli consenta di conservare il livello di vita che aveva in precedenza al matrimonio. Il presupposto del diritto di mantenimento è l'inferiorità della posizione economica del coniuge bisognoso rispetto all'altro coniuge. Invece il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione ha solamente diritto agli alimenti legali, in tal caso non rileva lo stato di bisogno quale idoneità a mantenere il livello di vita coniugale, bensì l'incapacità della persona a provvedere alle fondamentali esigenze di vita, che è presupposto degli alimenti legali. La ratio dell'assegno di divorzio risiede in un dovere di solidarietà post coniugale, che può comunque venir meno se cessa la disparità economica tra i coniugi. Ai fini della fissazione dell'assegno è richiesto che il richiedente non possa procurarsi i mezzi adeguati. Inoltre la durata del matrimonio incide sulla quantificazione dell'assegno, nel senso che a parità di altre circostanze, quanto meno è durato il matrimonio tanto minore sarà la somma dovuta a titolo di alimenti. La natura dell'assegno è prettamente assistenziale e non risarcitoria, in quanto è svincolata dal comportamento del coniuge; infatti la essa viene meno se mutano le condizioni economiche del richiedente.

Ordine di protezione contro gli abusi familiari.

Dopo aver trattato di uno dei rimedi che rappresenta l'epilogo del rapporto coniugale, merita la dovuta attenzione il disposto dell'art. 342 bis. c.c. Più nello specifico per dovere di chiarezza è necessario riportare il disposto dell'articolo il quale espressamente recita:

“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il Giudice su

istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter.”

Per quanto riguarda il contenuto dei provvedimenti adottabili, in questa sede appare necessario evidenziarli, in quanto non vedono come estrema ratio la separazione dei coniugi *sine die*, ma possono avere anche una durata temporanea, ed infatti non possono essere superiori a sei mesi. Funzionale al perdurare dell'episodio, terminando pertanto alla cessazione dello stesso. Nel detto lasso di tempo, i coniugi o i conviventi, devono essere in grado di risolvere la situazione conflittuale, accettando di ritornare sotto lo stesso tetto, ovvero optando per la separazione. Più nello specifico il Giudice potrà:

- Ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole, disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ed in particolare al luogo di lavoro al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia salvo che questi non debba frequentare i medesimi lavori per esigenze di lavoro.
- Il Giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante;
- Con il medesimo decreto il Giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione che decorre dal giorno dell'avvenuta protezione dello stesso. Questa non può essere superiore ad un anno e può essere prorogata su istanza di parte soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
- Con il medesimo decreto il Giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgono difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso Giudice provvede con decreto ad

emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'Ufficiale Sanitario.